

Codice A1816A

D.D. 9 ottobre 2017, n. 3256

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5860. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rio Freddo, a monte della confluenza nel fiume Stura di Demonte e in loc. Forest Nodin, in comune di Vinadio (CN). Richiedente: Comune di Vinadio.

In data 22/09/2017 l'Amministrazione Comunale di Vinadio, con sede in Vinadio – via Vittorio Emanuele III 23, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il consolidamento di tre tratti di difesa spondale in sinistra idrografica del rio Freddo, nei pressi della confluenza nel fiume Stura di Demonte, e per il ripristino della sezione di deflusso del medesimo rio nella parte medio-alta del vallone omonimo (località Forest Nodin) tramite la movimentazione di materiale litoide/blocchi depositati in alveo, in comune di Vinadio (CN).

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del Regolamento Regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

La Giunta Comunale di Vinadio, con Verbale di Deliberazione n.58 del 19/09/2017, ha approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'arch. Anna Bertola, in qualità di tecnico comunale, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi nel rio Freddo da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- consolidamento con sottomurazione di tre tratti scalzati della difesa spondale in massi (in sinistra idrografica) con blocchi reperiti in alveo (lunghezza totale 70,00 m);
- movimentazione di materiale litoide/blocchi presenti in centro alveo per ripristino sezioni di deflusso.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Freddo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.C. di Vinadio n.58 del 19/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Vinadio, con sede in Vinadio – via Vittorio Emanuele III 23, ad eseguire lavori di sottomurazione di tre tratti di difesa spondale in sinistra idrografica, a monte della confluenza nel fiume Stura di Demonte, e di ripristino di sezioni di deflusso, con movimentazione di materiale litoide/blocchi presenti in centro alveo, in località Forest Nodin, nel rio Freddo in comune di Vinadio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori non dovranno essere sopraelevate rispetto alle quote del piano campagna; dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. Il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall'alveo;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE
dott. for. Elio PULZONI